Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 204**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.320** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. 2086.

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Nove.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Nove in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 la Scuola d'arte di Nove è trasformata in Istituto d'arte del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila), corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 7. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Nove

Sezione: Arte della ceramica

Insegnanti o gruppi di insegnanti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnanti di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Segretario economo	1	—	—
16. Applicato di segreteria	1	—	—
17. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963.

Nomina di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli nn. 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni e all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera 3 maggio 1963, n. 3941, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quali propri rappresentanti in seno al predetto Consesso, i direttori centrali dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dott. ing. Ferdinando Antoni e prof. ing. Pietro D'Armini, nonchè lo ispettore generale dott. ing. Giorgio Lucaroni, in sostituzione dei dott. ingg. Michele Costa, Armando Marcucci e Giuseppe Perciabosco, che sono stati collocati a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 12 marzo 1963, in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i sottoindicati funzionari sono nominati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alle sezioni a fianco di ciascuno di essi indicate, in sostituzione dei dott. ingegneri Michele Costa, Armando Marcucci e Giuseppe Perciabosco, che sono stati collocati a riposo:

Antoni dott. ing. Ferdinando, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Sezione 5ª;

D'Armini prof. ing. Pietro, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Sezioni 5ª e 6ª.

Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Sezione 5ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Registro n. 31, foglio n. 110

(7029)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1963.

Sostituzione di due membri della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati predetti;

Vista la nota n. 502/045957 in data 2 maggio 1961, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana a seguito della designazione ad altri incarichi dell'avv. Riccardo Cocco e dell'avv. Enzo Bajocco ha designato a sostituirli rispettivamente il dott. Filippo Bazzanti e l'avv. Francesco Lariccia;

Decreta:

Il dott. Filippo Bazzanti e l'avv. Francesco Lariccia sono chiamati a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria in sostituzione, rispettivamente dell'avv. Riccardo Cocco e dell'avv. Enzo Bajocco.

Roma, addì 12 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(6868)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1963.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso della canapa nella campagna 1962-1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso della canapa, per favorire la difesa dell'economicità del prezzo e la stabilità del mercato della fibra;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Viste le domande avanzate dal Consorzio nazionale produttori canapa, ente di diritto pubblico, con le quali è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso della canapa nella campagna di conferimento 1962-63;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme concernenti l'ammasso obbligatorio della canapa;

Considerato che l'ammasso di cui sopra, iniziatosi in regime obbligatorio, si svolge in forma volontaria a partire dalla data sotto la quale si è resa efficace la sentenza medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande del Consorzio nazionale produttori canapa intese ad ottenere, ai sensi dello art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dello ammasso della canapa nella campagna di conferimento 1962-63, la quale si intende comprensiva anche del periodo antecedente all'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata nelle premesse, in cui il conferimento della fibra si è svolto in regime obbligatorio.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso della canapa nella misura massima del 90% per quanto riguarda le spese di deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione, e nella misura massima del 50 per cento nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propria mano d'opera o con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Detta spesa è determinata nella misura di lire novemila per quintale.

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 350 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato disposti ai sensi del precedente art. 2, il Consorzio nazionale produttori canapa deve:

a) fornire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di magazzinaggio, conservazione del prodotto e facchinaggio, per le singole Provincie;

b) esibire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario sostenute per la regolare attuazione dell'ammasso della canapa (trasferimenti, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, ripartiti per ciascuna Provincia canapicola.

Art. 4.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 5.

A chiusura della gestione dell'ammasso, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 4, saranno indicati: la quantità di canapa conferita e venduta; le spese complessive di gestione e lo ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; e i tempi di riscossione ed i prezzi liquidati ai conferenti.

Art. 6.

Sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1962-63 è assunto impegno per L. 350 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 304

(7155)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1963.

Sostituzione del segretario della Commissione speciale permanente per gli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 591, concernente la istituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1959, registro

n. 5 Industria e commercio, foglio n. 245, con il quale il dott. Angelo Andreazza venne nominato segretario della Commissione sopra indicata;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Angelo Andreazza, perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Vittorio Vallonica, direttore superiore di ruolo UPIC del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione speciale per la raccolta degli usi generali del commercio, istituita con decreto ministeriale 10 marzo 1955, in sostituzione del dott. Angelo Andreazza, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 260

(7007)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1963 al Consorzio per la zona industriale apuana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 24 settembre 1962, relativa alle proposte di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1963 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1963, deliberato dal Consiglio dell'Ente, nella riunione del 24 settembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1963 è stabilito in L. 0,58 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1961.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà inscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1963.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1963 è stabilito in complessive L. 3.000.000.

Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato e accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(7046)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1960, numero 12050/12934, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Foggia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

46) Stazione Ortanova-La Pescia	km.	7,400
55) Vieste-Santa Maria di Merino	»	10,200
70) Trinitapoli-Mare	»	4,500
73) Bovino-innesto statale n. 160 .	»	12,000
per la complessiva estesa di	km.	34,100

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota dell'Amministrazione provinciale di Foggia n. 4690 dell'11 giugno 1963;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quattro strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1963.

Sessione ordinaria di novembre 1963 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1963 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale.

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul Cap. X, capitolo 144, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 8 luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 209. — GALLUCCI

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1963.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1962, n. 574;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Fenu dott. Giorgio, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e Geraci dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Calò dott. Giuseppe Aurelio, revisore effettivo, e Loce dott. G. Battista, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Bonanno dott. Nicolò, revisore effettivo, e Tortorici dott. Giovanni, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Messina determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 16 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(7053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Agostino Pansa Cedronio, Console onorario di Svezia a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, Abruzzi-Molise, Calabria e sulla provincia di Potenza.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exquatur al sig. Stanley George Burt-Andrew, M.B.E., Console di Gran Bretagna a Venezia, con giurisdizione sulle provincie del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sul Territorio di Trieste.

(6998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8420, in data 19 luglio 1963, il sig. Rolando Cei è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(7101)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale sito tra l'argine destro del fiume Mesima ed il canale Fabiana, in comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto 10 giugno 1963, n. 388/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale sito tra l'argine destro del fiume Mesima ed il canale Fabiana, segnato nel catasto del comune di Rosarno (Reggio Calabria), al foglio 1, particelle 6, 7, 13 e 9-*p*, di complessivi mq. 10.900, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 ottobre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1963, i poteri conferiti al rag. Candido De Martin, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno), sono stati prorogati dal 12 luglio al 12 novembre 1963.

(7055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 29 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,11	620,95	620,95	620,94	621 —	—	620,82	621,10	621,12	621,05
$ Can.	574,89	574,85	574,40	574,70	574,75	—	574,80	574,80	574,77	574,75
Fr. Sv.	143,82	143,75	143,70	143,755	143,75	—	143,74	143,77	143,82	143,78
Kr D.	89,99	90,05	89,98	89,98	89,90	—	89,96	89,97	90 —	90 —
Kr N.	86,92	86,95	86,95	86,915	86,85	—	86,90	86,95	86,91	86,90
Kr Sv.	119,95	119,85	119,85	119,80	119,90	—	119,85	119,95	119,94	119,95
Fol.	172,30	172,21	172,13	172,12	172,30	—	172,12	172,35	172,30	172,30
Fr. B.	12,45	12,45	12,4475	12,4475	12,455	—	12,4465	12,45	12,45	12,455
Franco francese	126,75	126,73	126,74	126,73	126,70	—	126,71	126,75	126,77	126,77
Lst	1739,51	1739 —	1739,35	1738,90	1738,75	—	1738,40	1739,50	1739,42	1739,30
Dm. occ.	155,91	155,82	155,85	155,815	155,80	—	155,80	155,92	155,96	155,85
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,07	24,065	24,05	—	24,0625	24,07	24,07	24,07
Escudo Port.	21,68	21,68	21,69	21,69	21,70	—	21,67	21,70	21,69	21,68

Media dei titoli del 29 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	107,15
Redimibile 3,50 % 1934	90,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1963

1 Dollaro USA	620,88
1 Dollaro canadese	574,75
1 Franco svizzero	143,747
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,907
1 Corona svedese	119,825
1 Fiorino olandese	172,12
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	126,72
1 Lira sterlina	1738,65
1 Marco germanico	155,807
1 Scellino austriaco	24,064
1 Escudo Port.	21,68

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 30 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	620,82	620,85	620,81	620,83	620,88	620,83	621 —	620,94	620,85
$ Can.	574,79	574,70	574,20	574 —	574 —	574,75	573,90	574,75	574,70	574,70
Fr. Sv.	143,77	143,72	143,70	143,71	143,70	143,75	143,725	143,77	143,75	143,75
Kr. D.	89,99	89,95	89,95	89,96	89,90	89,97	89,96	89,97	89,98	89,98
Kr. N.	86,91	86,90	86,93	86,90	86,90	86,91	86,91	86,95	86,91	86,85
Kr. Sv.	119,89	119,73	119,75	119,70	119,90	119,82	119,77	119,87	119,80	119,85
Fol.	172,21	172,10	172,10	172,085	172 —	172,12	172,09	172,20	172,12	172,10
Fr. B.	12,45	12,446	12,45	12,445	12,45	12,45	12,44875	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,73	126,70	126,69	126,68	126,70	126,72	126,7075	126,75	126,73	126,75
Lst.	1739,15	1738,60	1739 —	1738,60	1738,75	1738,65	1738,80	1739,20	1738,90	1738,80
Dm. occ.	155,87	155,75	155,74	155,72	155,70	155,81	155,75	155,85	155,82	155,80
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,06125	24,05	24,06	24,0625	24,07	24,07	24,06
Escudo Port.	21,68	21,68	21,69	21,69	21,70	21,68	21,66	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 30 luglio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	90,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,82
1 Dollaro canadese	573,95
1 Franco svizzero	143,717
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	119,735
1 Fiorino olandese	172,087
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	126,694
1 Lira sterlina	1738,70
1 Marco germanico	155,735
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo Port.	21,675

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, proposti in date varie del luglio 1959, dai periti e periti aggiunti nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Afferni Giuseppe, Anastasio Giulio, Biscaro Umberto, Bonato Silvano, Bortolussi Ferdinando, Cavarocchi Mario, Cazzolà Francesco, De Angelis Dante, De Filippis Italo, De Simone Gaetano, Fabbri Enzo, Ferretti Mario, Ferrone Aldo, Galoppini Walter, Gambuzza Elio, Gemelli Luigi, Giovannini Giuseppe, Grazioli Adriano, Lucca Fabris Mario, Madagisti Luigi, Maniscalco Pasquale, Marini Enzo, Martignoni Leone, Massaro Domenico, Mendico Mario, Oliva Luigi, Paternicò Filippo, Pioli Matteo, Proietto Giovanni, Ramella Bortolo, Roccolano Luigi, Rosini Martino, Rossini Sauro, Sannino Giovanni, Silvestri Antonio, Svariati Fernando, Vitone Michele, avverso il decreto ministeriale 31 dicembre 1958, concernente il bando di concorso per merito distinto a sedici posti ed un esame di idoneità a quarantasette posti per la promozione a primo perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(7120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeirale 19 luglio 1963 la zona di Città di Castello, località Belvedere-Trogna (Perugia), della superficie di ettari 1000 circa i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 7 luglio 1961, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta ad ha. 920 e resta delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale « Fiume » fino a Pieve delle Rose;

nord-est: strada vicinale che da Pieve delle Rose conduce alla Strada statale Apecchiese;

est: Strada statale Apecchiese dalla Croce di Fraccano conduce alla località « La Voltata » fossi di Caprana La Vigna;

sud: strada vicinale de la Vigna fino alla statale Apecchiese Strada statale Apecchiese fino al bivio Papetto Strada Vitellesca;

ovest strada Fiume, dal fosso Userna lungo questo fino all'ultimo affluente a destra e lungo questo fino al crinale della collina, indi in linea retta, fino al fosso Ricavolo e lungo questo fino al cimitero del Fiume.

(7047)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame e per titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396; 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dei diciassette posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 e che superino le prove scritte ed orali di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio indicati al punto 2) dell'art. 18 della legge 1264 del 7 dicembre 1961:

diploma di geometra o di perito edile.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età prevista nel precedente articolo, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del predetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione *nei riguardi degli obblighi militari*;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano concorrere al posto riservato, di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa il voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) un *curriculum* nel quale il candidato indicherà gli incarichi eventualmente ricoperti, gli studi elaborati ed ogni altra attività eventualmente esercitata;

b) tutti i titoli che il concorrente riterrà utili agli effetti del concorso;

c) se trattasi di impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato la copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio;

d) se trattasi di impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato un certificato, da rilasciarsi dalla Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino inizio, durata, qualità di servizio, e giudizio complessivo dell'ultimo triennio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi degli articoli 127, lettera *d*) e 128 dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e, i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale: Saranno oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1ª *Prova*:

Compilazione di una relazione o di un verbale riflettente la descrizione tecnica di uno stato di fatto riferito a immobili di interesse artistico a zone e terreni di carattere paesistico - Riferimenti ai modi di esecuzione di lavori edilizi, ai metodi di misurazione degli stessi e alla tenuta dei documenti di contabilità, ai caratteri che debbono presentare i buoni materiali di costruzione e alle analisi dei prezzi relativi a manufatti di interesse artistico.

2ª *Prova*:

Esecuzione di rilievi o disegni di progetto, con particolare riguardo a immobili monumentali, scavi archeologici, arredamenti museali uso e correzione di strumenti topografici nei rilievi planimetrici e altimetrici, tracciamento piani di campagna, piani quotati.

3ª *Prova*:

Aritmetica e algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita, geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teorie dei logaritmi e uso delle tavole. Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni elementari di storia dell'arte e degli stili architettonici;

3) nozioni di statistica;

4) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

5) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

6) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato.

B) I candidati che desiderino concorrere per il posto riservato, a norma dell'art. 1 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 1 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove d'esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date il luogo e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportati una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca e italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*) non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente bando, e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che, avendo sostenuto in detta lingua le prove d'esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono superare, complessivamente, la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione nel limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *Ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari, svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati e dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 272000/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/Od in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) *Mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, od in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1951, n. 1298, e gli inabili a profico lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gl'invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) *Orfani*:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) *Figli di mutilati ed invalidi*:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) *Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti*:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*), e *c*), della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) *Profughi*:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo

da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri;

7) *Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia del relativo brevetto o del documento di concessione,

8) *Perseguitati politici e razziali*:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) *Coniugati*:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

11) I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Atr. 12.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio.

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale e al quale dev'essere prodotto il documento e presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 200 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile, di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dell'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire

di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito richiesta nel primo comma dello stesso articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare; copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice geometra.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da altra Amministrazione e che abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova i vice geometri in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporti d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1963
Registro n. 43, *foglio n.* 109

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esame e per titoli a diciassette posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) ha diritto all'aumento dei limiti di età perchè (1).

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale.

8) è stato disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede.

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni le quali saranno fatte con Raccomandata R.R. tassa a carico del destinatario.

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni);

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente dipendenti;

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso.

(4) Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 1 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca;

(5) I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrano al posto ai riservato di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(6602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la carriera direttiva a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie e concorso per la carriera speciale di ragioneria a dodici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva e della carriera speciale di ragioneria delle Segreterie universitarie;

Concorso per la carriera direttiva:

1) concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie;

Concorso per la carriera speciale di ragioneria

2) concorso a dodici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva: essere forniti della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o di altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente: possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, di ragioniere aggiunto o di altra qualifica equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

per l'ammissione al concorso per la carriera speciale di ragioneria;
essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o del diploma di ragioniere o perito commerciale rilasciati da istituti commerciali; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4 il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa Esercito, Marina, Aeronautica, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il candidato, qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, deve produrre distinte domande.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 300, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito;

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 300 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi come previsto dall'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui all'art. 1 del presente decreto il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'articolo 1 del presente decreto, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per il concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui all'art 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto, (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal presente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 30 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi:

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado, della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100.

I documenti di cui alla lettera *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *E*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria. Divisione VI dopo il termine previsto dall'art. 3, di giorni trenta a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 4, di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 5, di giorni trenta dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che vengono indicati con apposito avviso, il quale

è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

L'esame del concorso per la carriera direttiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienze delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento della istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienze delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1963
Registro n. 40, *foglio n.* 235.

(6786)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1205/6/II del 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la designazione della prefettura di Grosseto;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici di Grosseto e dalle Amministrazioni dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue.

Presidente:

Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Membri:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Bassi prof. Mariano, libero docente in patologia e clinica medica;

Gangitano prof. Luigi, libero docente in clinica chirurgica;

Bartolini dott. Livio, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 18 luglio 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(7039)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.